

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

TARADASH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 10 febbraio 1999, nel corso del processo per l'omicidio di Marta Russo, con una dichiarazione spontanea resa davanti alla I Corte d'Assise, il signor Francesco Liparota, imputato per concorso nell'uccisione di Marta Russo, ha confermato e motivato la ritrattazione delle accuse nei confronti dei signori Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro, imputati per l'omicidio della studentessa. In un primo momento infatti il Liparota aveva avvalorato la testimonianza della « super-teste » Gabriella Alletto, che ha dichiarato che il giorno dell'omicidio della studentessa aveva visto i due imputati nell'aula dell'istituto di filosofia del diritto, da cui secondo le tesi della pubblica accusa sarebbe partito lo sparo, i due imputati;

nel corso dell'udienza del 10 febbraio 1999 il signor Liparota, usciere dell'istituto di filosofia del diritto, ha dichiarato: « Non ho mai vissuto la scena raccontata da Gabriella Alletto e non sono mai stato nella stanza 6 assieme a lei, a Giovanni Scattone, a Salvatore Ferraro né tantomeno a Maria Chiara Lipari. Lo affermo con sicurezza », affermando che « da parte della pubblica accusa sono state formulate su questa vicenda ipotesi fantasiose e certamente errate. Nella mente dei pubblici ministeri ci sono solo illazioni che non rispondono al vero »;

il signor Liparota ha inoltre riferito che alcuni funzionari della questura di Roma, a suo dire, lo avrebbero maltrattato ed umiliato a più riprese, e, rivolgendosi al presidente della Corte, ha affermato: « io mi ero sentito privato della mia libertà non tanto quando sono andato in carcere, ma prima: ho subito interrogatori pressanti ero sorvegliato durante le pause, non ero libero di andare a mangiare. In questo

clima crescevano le mie angosce e le mie preoccupazioni. Psicologicamente ero a pezzi »;

l'imputato ha anche raccontato che « la sera del 14 giugno del 1997 il pubblico ministero Lasperanza mi raggiunse in questura e mi disse: 'Guardi, i giochi sono fatti, l'Alletto ha parlato, sappiamo che lei non ha sparato, ma deve confermarci tutto altrimenti va in galera » e egli gli replicò dicendo che la scena riferita dalla Alletto non apparteneva ai suoi ricordi;

in seguito, al Liparota fu notificato l'ordine di custodia cautelare per il reato di concorso in omicidio volontario, riguardo al quale egli ha rivelato nel corso dell'udienza: « in quel momento stavo impazzendo. Alcuni poliziotti ridevano. Io ero in crisi e leggendo l'ordinanza fui preso da non pochi dubbi circa le mie psicofacoltà di quel momento. In quei giorni stavo male e mi curavo prendendo dei farmaci e pensai forse che avevo assistito alla scena (del delitto, si intende) senza essermene accorto. Un poliziotto mi descrisse il carcere e disse quello che mi sarebbe toccato da detenuto. Mi dissero che sarei finito in carcere con altri due detenuti che avrebbero usato violenza contro di me. Provai del panico e decisi di confermare quanto raccontato dalla Alletto variando qualche piccolo particolare per essere più attendibile. Inventai di sana pianta la storia delle minacce fatte da Ferraro. Un poliziotto mi consigliò di segnare su un foglietto queste accuse che poi avrei dovuto riferire al gip. Il foglio mi fu sequestrato a Regina Coeli »;

il signor Liparota ha poi aggiunto che « la mattina del 15 giugno, quando ero già in carcere, fui assalito dai rimorsi e la notte fu la più brutta della mia vita. Decisi che al gip non avrei più ripetuto quelle falsità ma quando una guardia penitenziaria mi disse che sarei stato trasferito in cella con altri detenuti ebbi di nuovo paura e mi balenò l'idea di compiere un gesto disperato. Davanti al gip, il giorno dopo, in presenza dei miei avvocati tentai più volte di dire la verità, ma il giudice non mi stava a sentire. Il 16 giugno uscii dal carcere, a

casa confessai ai miei che aveva raccontato solo falsità e che avrei ritrattato tutto il giorno successivo andando in procura». Davanti al procuratore aggiunto Italo Ormanni infatti, il giorno successivo, ritrattò quanto dichiarato in quei giorni: « Il magistrato — ha concluso Liparota — mi trattò in modo molto freddo e mi mancò anche di rispetto perché disse: "Portatelo via, così la stanza si purifica" »;

il 16 settembre 1998, nell'aula della Camera dei deputati, il Presidente del consiglio dei ministri *pro tempore*, l'onorevole Romano Prodi, rispondendo ad un'interrogazione (Taradash-3-02841), relativa alle procedure seguite nell'interrogatorio della signora Gabriella Alletto dell'11 giugno 1997, ha dichiarato che « il ministro ed il Governo sono consapevoli del turbamento creato dall'episodio nell'opinione pubblica, anche per quanto si riferisce ai dubbi sulla correttezza formale e sostanziale delle condotte degli organi inquirenti. Posso assicurare che il ministro di grazia e giustizia valuterà le informazioni e la documentazione trasmesse con la massima attenzione ed assumerà con rapidità le sue determinazioni »;

in quella stessa circostanza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha affermato: « La Costituzione prima ed il codice di procedura penale poi chiariscono che le dichiarazioni rilasciate da persone informate sui fatti — testimoni e imputati — devono essere frutto di una scelta libera, cosciente e volontaria del soggetto. Agli organi inquirenti è fatto divieto di usare metodi e tecniche suscettibili di condizionare sotto il profilo psicologico le condotte processuali, alterando le capacità mnemoniche e valutative, neutralizzando i meccanismi inibitori e comunque incidendo sotto il profilo della genuinità, della veridicità e della completezza sulle esperienze conoscitive del dichiarante. La Costituzione ed il codice di procedura penale contengono già l'esclusione di sistemi esaminatori che si rivelino tali da giungere a pregiudicare di fatto la possibilità di rendere dichiarazioni veramente libere,

coscienti e volontarie: in linea con questi criteri si muoverà il Ministro di grazia e giustizia, curando peraltro di non interferire con l'esercizio della giurisdizione in atto e nell'ambito esclusivo delle sue attribuzioni costituzionali »;

nell'interrogazione Taradash numero 3-02864, presentata il 18 settembre 1998, si chiedeva di accertare se nel corso dell'interrogatorio del signor Liparota, data la rilevanza delle dichiarazioni in esso contenute, gli inquirenti avessero agito in conformità con le disposizioni costituzionali e con le norme processuali vigenti, verificando altresì i motivi per i quali non fosse stata prodotta agli atti processuali la video-registrazione che era stata effettuata nel corso dell'interrogatorio;

molteplici elementi emersi nel processo, come le dichiarazioni rese il 10 febbraio 1999 dal signor Liparota, dimostrano come gli inquirenti nel corso delle indagini siano ripetutamente ricorsi a metodi di condizionamento della libertà e della volontà dei soggetti coinvolti, violando le norme costituzionali e procedurali vigenti, tanto da indurre i testimoni e gli indagati a rivelare fatti non corrispondenti al vero sulla base dei quali hanno arrestato i due imputati ancora oggi inammissibilmente privati della loro libertà;

le reiterate violazioni delle norme vigenti perpetrate dagli inquirenti, emerse nel corso del processo, hanno gravemente leso e tuttora ledono i diritti fondamentali dei soggetti coinvolti e hanno ritardato il regolare corso della giustizia —:

quali provvedimenti per quanto di sua competenza, intenda adottare al fine di verificare le violazioni contro la libertà e la dignità umana dei testimoni e degli imputati e di perseguire i responsabili di esse;

quali siano i motivi per i quali non abbia adottato alcun provvedimento al fine di pervenire all'accertamento di quelle violazioni, considerando gli ele-

menti emersi a più riprese nel corso del processo. (3-03438)

TURRONI e PROCACCI. — *Ai Ministri per le politiche agricole, dell'ambiente, della sanità e del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

vi è un fondato sospetto di grave inquinamento da *Saccharomyces cerevisiae* maloalcolico e malolattico transgenico nei mosti e nei vini del Sud Africa;

le gravi conseguenze tecnologiche che possono derivare dalla diffusione commerciale di *Saccharomyces cerevisiae* transgenici capaci di degradare totalmente l'acido malico dei mosti e dei vini, ottenuti presso l'Università di Stellenbosch, sono state sottolineate più volte, sia durante le assemblee generali di Cape Town e di Buenos Aires (Delfini, 1996, 1997, 1998; Zambonelli, 1997) sia durante i lavori del *Groupe d'Experts de Microbiologie du Vin* dell'OIV. Anche la delegazione francese dopo l'annuncio di van Fuuren di essere riuscito a trasferire i geni della maloalcolica da *Schizosaccharomyces pombe* nel lievito vinario, ha assunto una posizione ufficiale molto dura sull'argomento durante la sessione comune di lavoro dei gruppi di esperti a Cape Town (1996), concordando con la richiesta di una commissione di bioetica, con l'intento di promuovere un generale senso di responsabile prudenza, prima di correre il rischio di provocare una tragedia tecnologica di portata mondiale. Ciò consisterebbe nella distruzione totale dell'acido malico nei mosti e nei vini dell'Europa da parte di un lievito che, come previsto, si è già dimostrato essere molto resistente alle condizioni enologiche, di facile diffusione negli ambienti viticoli e difficile da combattere e da escludere con i mezzi di cui oggi si dispone;

inoltre, in una riunione informale prima dell'assemblea generale di Buenos Aires (dicembre 1997) i genetisti dell'INRA di Montpellier e quelli italiani hanno convenuto di esprimere comune preoccupa-

zione e senso di prudenza nell'impiego di tali lieviti transgenici, invitando ad attendere l'esito di studi che potessero prima stabilire il loro grado d'invasività ambientale, studi che sono già nell'ordine del giorno della prossima riunione di marzo 1999 del *Groupe d'Experts de Microbiologie du Vin* (OIV). Evidentemente tale invito non è stato ascoltato, né da parte delle autorità sudafricane né, soprattutto, da parte dei finanziatori che avevano profuso notevoli investimenti su un progetto che subito si rivelò improduttivo dopo le motivate opposizioni dell'OIV;

allo stato attuale le notizie confermerebbero l'avvenuta contaminazione di una trentina di cantine nella zona di Robertson durante la vendemmia 1997, mentre non si ha notizia dell'abbandono del progetto di diffusione di tali lieviti ricombinati per maloalcolica e malolattica, né dell'adozione di norme di prevenzione al fine di poter eliminare ogni possibile contaminazione ancora in atto;

se le informazioni di cui sopra dovessero trovare conferma, la situazione assumerebbe carattere di notevole gravità, sia per le conseguenze tecnologiche che possono derivare ai paesi che importano i prodotti enologici (mosti e vini) dal Sud Africa, sia per il fatto che un paese membro dell'OIV ha dato corso all'applicazione di una pratica enologica (uso di lieviti transgenici) ancora non ammessa dall'OIV stesso, proprio per gli elementi di pericolo di dispersione in tutti gli ambienti vitivinicoli del mondo che nella formulazione attuale essa contiene —:

se abbiano ricevuto le informazioni circa i fatti citati in premessa e se ritengano di doverle considerare con la massima attenzione e preoccupazione dati gli effetti devastanti che potrebbero determinarsi per la industria enologica italiana;

se non ritengano di dover procedere con urgenza a una oggettiva verifica, soprattutto al fine di poter acquisire elementi certi da portare a conoscenza, qualora lo si ritenesse opportuno, dell'Unione euro-

pea, dell'OMC e dell'OIV (del Gruppo di microbiologia in particolare), nella prossima riunione di marzo 1999;

se abbiano accertato l'entità, l'estensione, la localizzazione e la gravità della contaminazione e, in particolare, se la contaminazione che si è verificata nella zona di Robertson sia stata confinata, se si sia ripetuta l'anno successivo al primo manifestarsi;

quali interventi precauzionali si intendano richiedere al governo sudafricano per impedire una diffusione su scala mondiale del *Saccharomyces cerevisiae* maloalcolico e malolattico;

se il governo sudafricano abbia proceduto a impedire l'esportazione di materiale infetto dalla zona contaminata;

se non ritengano di dover informare ufficialmente dei fatti di cui si è a conoscenza il *Groupe d'Experts de Microbiologie du Vin* assumendo ogni opportuna iniziativa per acquisire ogni altro elemento dagli esperti sudafricani;

se non ritengano infine di sollevare il problema in sede comunitaria e quali azioni immediate intendano adottare per una adeguata azione preventiva contro la possibile contaminazione della nostra industria enologica. (3-03439)